

19 maggio 2011 13:52

Stupefacenti, ecco come di recente la normativa è stata radicalmente modificata

di [Carlo Alberto Zaina](#)



E' passata sotto uno strano, quanto inspiegabile, silenzio la promulgazione del [d.l.vo n. 50 del 24 Marzo 2011](#), che modifica radicalmente il regime governato dall'art. 70 dpr 309/90 e promuove detta norma al rango di volano penale della politica antidroga.

Questa prescrizione, oggetto di profonda modifica, già per il tramite dell'intervento legislativo dell'art. 2, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258 è stata, così, praticamente concepita *ex novo*, tanto radicale è stato l'intervento operato.

Già significativo appare, *prima facie*, il passaggio dalla locuzione **“Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”** a quella **“Precursori di droghe”**, che connota la rubrica di apertura dell'articolo in questione.

Tale profonda trasformazione appare costituire una trasposizione ed un adattamento (seppure tardivo) del diritto interno, rispetto ai Regolamenti CE n. 273/2004, n. 11/2005, n. 1277/2005 e 297/2009, che costituiscono fonti normative di diritto internazionale comunitario; essi, infatti, vengono reiteratamente ed espressamente richiamati nel corpo del d.l.vo n.50/2011.

La novità, che il nuovo testo esprime, consiste nella presa atto della esistenza di una pluralità di indicatori di un salto di qualità dell'attività criminale connessa al traffico degli stupefacenti ed, altresì, nella necessità di prevedere strumenti legislativi realmente idonei a fronteggiare questa nuova e repentina situazione.

In primo luogo, è percepibile una palese evoluzione del fenomeno della fabbricazione e della messa in commercio di sostanze stupefacenti.

Sono queste, specifiche tipologie della più complessiva attività criminale, che si palesano con manifestazioni sempre più **“evolutive”** e **“s sofisticate”** sotto il profilo tecnico-chimico.

E' divenuto tanto costante, quanto necessario, il ricorso all'utilizzo di molecole od isomeri (suscettibili di alterazione e modificazione), i quali possono, alle volte, non essere stati inseriti nelle tabelle allegate al dpr 309/90.

Tali sostanze, ove non si presentino come evoluzioni di precursori o, a propria volta, precursori veri e propri di prodotti successivamente ottenuti, possono, quindi, sfuggire al generale regime di sanzionabilità stabilito dal dpr 309/90.

Va ricordato, infatti, che nel nostro ordinamento vige il principio della nozione legale di stupefacente.

Esso ha introdotto la regola in base alla quale vanno ricondotte al concetto di sostanza psicotropa e drogante solo quei prodotti che siano previsti espressamente nelle tabelle, le quali sono costantemente aggiornate dal Ministero della Salute di concerto con quello della Giustizia.

Questo orientamento legislativo appare, poi, rafforzato, da un indirizzo giurisprudenzialmente pacifico, in quanto ulteriore tranquillizzante conferma è stata rinvenuta nella recente sentenza della Sez. VI della S.C. di Cassazione 11.04.2011 n° 14431, la quale ha fornito un'interpretazione equilibrata ed autorevole dei limiti che connotano il concetto di stupefacente.

E' stato, infatti, sostenuto, in tale occasione, il dovere di non circoscrivere l'operatività della nozione riducendola ad asserzione meramente formale, ma, al contempo, la Corte ha vietato qualsiasi indebita deroga rispetto al dato normativo, sì da eludere o svuotare di significato il principio della nozione legale di stupefacente.

La novella del d.l.vo 50/2001, che incide approfonditamente sulla trama dell'art. 70 dpr 309/90¹, dunque, costituisce e crea – ad un primo sommario esame teorico - uno strumento che pare presentare una rilevante efficacia, quanto meno sul piano della repressione e prevenzione penale.

La norma, affrontando le nuove forme di diffusione delle droghe e dei precursori, ambisce a fornire adeguate risposte a quelle necessità di lotta alle nuove forme di diffusione degli stupefacenti che si sono palesate prepotentemente in questi ultimi tempi.

Tali valutazioni sostanzialmente favorevoli vanno, però, subordinate alla indefettibile condizione, che il tessuto

